

Comune di ARDARA

ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 4 del 30 aprile 2025

Oggetto: Parere su variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e applicazione avanzo di amministrazione.

Il sottoscritto Giovanni Maria Murruzzu, Revisore Unico dei conti, giusta nomina disposta con delibera di Consiglio Comunale del 26/05/2022 n. 23,

Vista la richiesta di parere pervenuta in data 30 aprile 2025, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2025, posta al punto 2 dell'Odg del Consiglio Comunale fissato per il giorno 5 maggio 2025, avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione - Applicazione avanzo d'amministrazione" e al cui interno è previsto l'applicazione dell'avanzo sulla base del risultato di amministrazione al 31/12/2024, unitamente alla documentazione allegata:

- allegati dettaglio variazioni al Bilancio di Previsione 2025/2027;
- prospetto equilibri di bilancio;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 186 e 187;
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 ed i relativi documenti allegati;
- con propria deliberazione n. 17 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il DUP (Documento unico di Programmazione) per gli anni 2025/2027;
- il Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 29 aprile 2025 ha approvato il rendiconto della gestione anno 2024 e relativi allegati";

- che la situazione al 31/12/2024 dell'avanzo di amministrazione, come risulta dalla documentazione relativa al rendiconto della gestione anno 2024 e dalla relativa relazione dell'Organo di Revisione al rendiconto, è riepilogata nella sottostante tabella:

Risultato d'amministrazione al 31/12/2024 960.761,70	
Parte accantonata (B)	103.156,14
Parte vincolata (C)	39.083,52
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	818.522,04
Totale a pareggio	960.761,70

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale trasmessa avente ad oggetto "variazioni al bilancio di previsione (art. 175, comma 2, D.Lgs 267/2000) – Applicazione avanzo d'amministrazione" provvedimento nr. 6 - che prevede l'applicazione al bilancio dell'avanzo di amministrazione 2024 accertato, ai sensi dell'articolo 187 del Tuel, dell'importo pari a euro 236.289,28;

Esaminati gli effetti prodotti dalla presente variazione al bilancio 2025 e 2026 complessivamente riepilogati come segue, nonché il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali:

GESTIONE ENTRATE

ANNO 2025-2026

Avanzo Applicato		236.289,28
Variazioni Entrate in Aumento	+	1.093.186,50
Variazioni Entrate in Diminuzione	-	18.840,00
Totale Variazioni Entrate		
Totale Variazioni COMPLESSIVA ENTRATA +		1.074.346,50

GESTIONE SPESE

Gestione SPESE

Variazioni SPESE in Aumento	+		1.094.436,50
Variazioni SPESE in Diminuzione	-	20.090,00	
Totale Variazioni SPESE +		1.074.346,50	

Appurato che, ai sensi dell'articolo 187, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato con il seguente ordine di priorità:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, qualora non si possa provvedere con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento delle spese di investimento;
- d) per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata di prestiti;

Rilevato che:

- le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
- con la proposta di variazione al bilancio esaminata sono mantenuti gli equilibri di bilancio nel rispetto di quanto disposto dall'art. 162 del Tuel, come risulta dall'apposito prospetto allegato alla stessa proposta deliberativa;
- ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 187, è vietato utilizzare l'avanzo di amministrazione nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, ma l'Ente non si trova in questa situazione;

Per tutto quanto sopra espresso, il Revisore Unico ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel e nel rispetto del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la variazione di bilancio che prevede anche l'applicazione di quote disponibili e destinate dell'avanzo di amministrazione 2024, avendone accertato la congruità, coerenza e attendibilità contabile, sulla base di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel e dal principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Sassari 30 aprile 2025

Il Revisore Unico

